

**DELIBERAZIONE 28 GENNAIO 2016  
24/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI  
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 gennaio 2016

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 147/2012/S/Rht (di seguito: deliberazione 147/2012/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

## **FATTO**

1. Con deliberazione VIS 100/11, l'Autorità ha intimato alcune società, tra cui Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione (di seguito: Damiani Prodotti Petroliferi) a completare l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione VIS 100/11 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 100/11 è spirato senza che l'esercente abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti per gli esercizi 2008 e 2009 e, in particolare, Damiani Prodotti Petroliferi non ha provveduto a compilare le tabelle relative alle vendite, acquisti e rimanenze di materie prime e sussidiarie con riferimento all'esercizio 2008.
3. Pertanto l'Autorità, con deliberazione 147/2012/S/Rht, ha avviato, nei confronti di Damiani Prodotti Petroliferi, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Nel presente procedimento la società non ha presentato memorie difensive, né documenti.
5. Con nota 5 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7582), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08 è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
7. Il primo comma dell'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 stabilisce, inoltre, che "al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre". Il secondo comma del medesimo articolo prevede, altresì, che "i dati riferiti ai costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento".

8. Dagli elementi acquisiti emerge che la società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11 e che la condotta risulta ad oggi cessata con esclusivo riferimento all'esercizio 2009. In particolare, Damiani Prodotti Petroliferi non ha provveduto a compilare le tabelle relative alle vendite, acquisti e rimanenze di materie prime e sussidiaria con riferimento all'esercizio 2008.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

9. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
10. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Damiani Prodotti Petroliferi contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato l'inadempimento di alcuni degli obblighi informativi prescritti per gli anni 2008 e 2009, ad oggi cessato solo con riferimento all'esercizio 2009.
11. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
12. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che Damiani Prodotti Petroliferi è, attualmente, sottoposta alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Brescia n. 6/2011, e che ha conseguito, per l'anno 2011, un fatturato pari a circa euro 2.600.000.
13. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la società sottoposta ad una procedura di concordato preventivo ancora in corso, di determinare la sanzione nella misura di euro 14.000 (quattordicimila)

#### **DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione, agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 14.000 (quattordicimila);

3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione, via Provinciale 40, Milzano (BS) e all'indirizzo PEC [damianiprodottipetroli@legalmail.it](mailto:damianiprodottipetroli@legalmail.it), nonché al Commissario giudiziale del concordato, dott. Sergio Comincioli e al liquidatore, dott. Vincenzo Monte, all'indirizzo PEC del concordato [cp6.2011brescia@pecfallimenti.it](mailto:cp6.2011brescia@pecfallimenti.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*